



**iila**

Organizzazione internazionale italo-latino americana



**crea**  
Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l'analisi dell'economia agraria

CREA

Registro Ufficiale

Prot. N. 0033139 del 09/07/2018



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA  
L'ISTITUTO ITALO LATINO-AMERICANO (IILA) E IL  
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI  
DELL'ECONOMIA AGRARIA  
(CREA)**

Il Sig. *Donato Di Santo*, Segretario Generale dell'Istituto Italo Latino-Americano (IILA), nominato nella Sessione Straordinaria del Consiglio dei Delegati dell'IILA del 16 novembre 2016 e in carica dal 1° febbraio 2017;

**E**

Il Dott. *Salvatore PARLATO*, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2017, in nome e in rappresentanza di questo;

**PREMESSO**

- I. Che l'IILA è un Organismo Internazionale creato dai governi della Repubblica Italiana e dalle Repubbliche Latinoamericane (**Argentina, Stato Plurinazionale della Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela**) per promuoverne la collaborazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale.
- II. Che gli scopi dell'IILA, di cui all'art. 1 della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto sono: a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; b) diffondere nei paesi membri i risultati di detta ricerca e la relativa documentazione; c) individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione costitutiva.
- III. Che il CREA è un Ente nazionale di ricerca, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e che entrambe le istituzioni sono interessate a collaborare reciprocamente, sostenendo la diffusione delle necessarie attività di cooperazione, ed ottenere una maggiore partecipazione e buon esito delle stesse.

- IV. Che per il raggiungimento dei propri scopi l'ILLA, come previsto all'art. 2, lettera f) della Convenzione costitutiva, svolgerà e promuoverà ogni genere di attività o iniziativa idonea ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi.
- V. Che per il raggiungimento dei propri scopi, il CREA, come previsto all'art. 2, comma 2 dello Statuto, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.
- VI. Che le Parti sono interessate a collaborare nello svolgimento di programmi, progetti e attività di cooperazione nelle seguenti aree e nell'ambito di intervento di ciascuna istituzione: formazione di risorse umane, scienza, cultura e programmi regionali.

In considerazione di quanto sopra, le Parti, riconoscendo mutuamente la capacità e la competenza necessaria per sottoscrivere il presente atto, stipulano la presente Convenzione-Quadro di Collaborazione ed approvano le seguenti

## CLAUSOLE

### Prima

Il presente atto si configura come un Accordo-Quadro di collaborazione tra l'ILLA e il CREA **nel campo della cooperazione scientifica, della formazione di risorse umane, della scienza, della cultura, del rafforzamento della coesione sociale e della crescita economica sostenibile, all'interno del più generale ambito di sostegno all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi Obiettivi di Sviluppo.**

### Seconda

Le Parti potranno predisporre Piani Operativi, Accordi, Protocolli Specifici di Collaborazione e ogni qualsivoglia strumento sia reputato pertinente, mediante i quali verranno definite le azioni da intraprendere e, qualora si rendesse necessario, mezzi personali e materiali. Saranno tenute inoltre a definire gli impegni da assumere per ciascuna delle Parti.

I programmi e ogni altra attività svolta nell'ambito del presente Accordo saranno disciplinati sulla base dei regolamenti vigenti presso entrambe le Parti e dovranno essere approvati dalle stesse. Ciò varrà anche nel caso di iniziative il cui finanziamento sia, per proposta delle Parti, a carico di terzi.

### Terza

Il presente Accordo-Quadro non prevede impegno economico alcuno da parte degli enti firmatari. Tali impegni saranno invece riportati nei protocolli *ad hoc* predisposti per le azioni congiunte.

Inoltre, in ciascuno dei suddetti protocolli *ad hoc* per lo svolgimento di attività di comune interesse realizzate nell'ambito del presente Accordo, saranno riportati i relativi impegni economici, così come gli obblighi e i diritti di ciascuna Parte.

#### **Quarta**

Nelle attività di diffusione e divulgazione delle iniziative svolte nell'ambito del presente Accordo, sarà indicata la partecipazione sia dell'ILIA che del CREA, con pari trattamento in termini di immagine e di visibilità.

#### **Quinta**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dei contraenti e avrà durata quinquennale. Potrà essere rinnovato per uguale periodo su esplicito consenso delle Parti.

Tuttavia le Parti avranno la facoltà di recedere dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui si desidera recedere. Le azioni in corso dovranno in ogni caso essere portate a termine ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione o secondo le relative procedure di applicazione della stessa.

#### **Sesta**

Le eventuali controversie circa l'interpretazione, l'applicazione o qualsiasi altro aspetto relativo al presente Accordo e/o ad uno qualsiasi dei successivi accordi di attuazione del medesimo sarà definito in via amichevole. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere amichevolmente l'intesa, la controversia sarà risolta in conformità a quanto previsto all'articolo 13 dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ILIA del 12 ottobre 1999, integrato dallo scambio di lettere del 5 febbraio 2001 e ratificato con Legge n. 141 del 12 luglio 2005.

**Per l'Istituto Italo Latino-Americano (ILIA)**

Donato Di Santo  
Segretario Generale



**Per il Consiglio per la ricerca in  
agricoltura e l'analisi dell'economia  
agraria**

Salvatore Parlato  
Presidente



Roma 9/7/2018